



**Comune di
Cornegliano Laudense**
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5 DEL 20-04-2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023.
-----------------	---

L'anno **duemilaventitre** addi **venti** del mese di **Aprile**, alle ore 19:30, presso la sala delle adunanze, convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MONETA CLAUDIO	X		BUCCI DOMENICO	X	
BIAGINI ROBERTO		X	MADONINI DARIO	X	
SANTAMARIA CARMEN	X		CROPO FILIPPO	X	
SARTORIO LAURA	X		FORTI GAETANO	X	
GIAVARDI MARIO	X				
MASSARI DANIELE	X				
MAZZI ANGELO		X			

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CHIARA SPELTA con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CLAUDIO MONETA – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.04.2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019; che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" con la quale ARERA introduce il metodo MTR-2 per il calcolo della tariffa
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.10 del 29/4/2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022”;

RITENUTO necessario procedere alla determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2023;

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO il comma 651 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che dispone “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158” (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

EVIDENZIATO che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

TENUTO CONTO che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

RITENUTO:

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica, come riportato nell'allegato "A", che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "B";
- opportuno ripartire la quota fissa e variabile per il 48,58% a carico delle utenze domestiche e per il 51,42% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
PARTE FISSA	38,5%	61,5%
PARTE VARIABILE	61,24%	38,76%

RITENUTO di prevedere, rispetto all'annualità precedente, una complessiva diminuzione con la sola eccezione della componente fissa sulle utenze non domestiche, per le quali è stata prevista l'estensione della riduzione sullo smaltimento dei rifiuti speciali introdotta con il nuovo Regolamento Tari.

RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato A "Tariffe TARI 2023 – Utenze domestiche" e Allegato B "Tariffe TARI 2023 – Utenze non domestiche", quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

TENUTO CONTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% come da delibera presidenziale n. 95 del 6.11.2020;

RICHIAMATO l'art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI in merito alle scadenze per il pagamento del dovuto annuale ai fini TARI;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo e ai sensi del comm 688 dell'art. 1 della L. 147/2014 nonché dell'art. 27 del Regolamento sopra menzionato, le scadenze di versamento della TARI (acconto e saldo);

CONSIDERATO che si ritiene di prevedere le seguenti scadenze:

Rata in acconto (o unica soluzione) 31 luglio 2023

Rata a saldo 31 ottobre 2023

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

CON voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (Madonini, Cropo , Forti).

DELIBERA

1. di approvare le Tariffe TARI per l'anno 2023 e pertanto di approvare la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2023 tra utenza domestica e non domestica:

- Utenze domestiche: 48,58%

- Utenze non domestiche: 51,42%

2. di approvare altresì le tariffe per l'anno 2023 della Tassa sui Rifiuti come riportate negli allegati del presente atto, Allegato A "Tariffe TARI 2023 – Utenze domestiche" e Allegato B "Tariffe TARI 2023 – Utenze non domestiche", che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

4. di stabilire che il dovuto a titolo di TARI 2023 sarà effettuato in numero due rate

– Rata in acconto (o unica soluzione) 31 luglio 2023

– Rata a saldo 31 ottobre 2023

mediante modello di pagamento unificato tipo F24 semplificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

5. di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";

6. Di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2023;

7. Di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Lodi nella misura del 5% con Deliberazione Presidenziale n. 95 del 6.11.2020;

8. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

9. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, secondo quanto disposto dall' art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (Madonini, Cropo , Forti).

Allegato sub n. 1: resoconto degli interventi integralmente estratto dalla registrazione della seduta

Letto, confermato e sottoscritto.

**II SINDACO
CLAUDIO MONETA**

**II SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CHIARA SPELTA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.